

# Cogenerazione: Dia per gli impianti sotto i 3 MW

Martedì 27 Aprile 2010

Lo prevede il decreto n. 56/10, che inoltre anticipa al 1° luglio 2010 i limiti di trasmittanza termica dei vetri del D.Lgs 192/2005



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2010,

è stato pubblicato il decreto legislativo n. 56 del 29 marzo 2010, "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 e la cui entrata in vigore è prevista per il **6 maggio 2010**, si propone di rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici, attraverso modifiche e integrazioni al **D.Lgs 115/2008** e ai **D.Lgs 192/2005** e **311/2006**. Oltre ad intervenire sulla trasmittanza termica dei vetri, il nuovo decreto modifica la normativa sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ed innalza la soglia di potenza che definisce i "Sistemi efficienti di utenza" (SEU). Inoltre, prevede il **coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente nelle decisioni relative al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica** e coordina le disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di cogenerazione.

## **Anticipati i valori di trasmittanza termica dei vetri**

L'articolo 7 del D.Lgs 56/2010 modifica l'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, più precisamente la tabella 4.b, **anticipando dal 1° gennaio 2011 al 1° luglio 2010 i valori limite della trasmittanza termica centrale dei vetri** previsti dal decreto 192/2005.

Purtroppo, va segnalata nel nuovo decreto una incongruenza tra il testo dell'art. 7 e la nuova versione della tabella 4.b, che alla terza colonna riporta le parole "Dal 1° gennaio

2010” anziché “Dal 1° luglio 2010”. Inoltre, nella seconda colonna della nuova tabella si legge “Dal° 1 gennaio 2008” mentre la vecchia tabella riportava “Dal 1° luglio 2008”.

TABELLA 4.b Vetri (U limite in W/m <sup>2</sup> K)			
Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006	Dal 1 luglio 2008	Dal 1 gennaio 2011
A	5.0	4.5	3.7
B	4.0	3.4	2.7
C	3.0	2.3	2.1
D	2.6	2.1	1.9
E	2.4	1.9	1.7
F	2.3	1.7	1.3

La vecchia tabella 4.b del Dlgs 192/2005, in vigore fino al 5 maggio 2010

### Novità sui SEU (Sistemi efficienti di utenza)

Per quanto riguarda le modifiche al 115/2008, il decreto 56/2010 **innalza da 10 a 20 MW elettrici la soglia massima di potenza** degli impianti di produzione ammessa per costituire un SEU (Sistema efficiente di utenza), cioè un sistema caratterizzato dalla presenza contemporanea di un impianto per il consumo di un solo cliente finale e di un impianto di produzione di energia elettrica “alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento”.

Il nuovo decreto chiarisce come i SEU riguardano unicamente i collegamenti privati **“senza obbligo di connessione di terzi” alla rete elettrica**. Inoltre, **il trattamento dell'energia prelevata da un SEU viene equiparato a quello stabilito per tutti gli altri clienti del sistema elettrico**, evitando così discriminazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) dovrà infatti provvedere a regolamentare i SEU “in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema (...), siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione”.

### Dia per gli impianti di cogenerazione sotto i 3 MW

Infine, il nuovo provvedimento modifica l'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, coordinando le disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di cogenerazione, previste dalla Legge Sviluppo, con quelle indicate dal Testo Unico ambientale. Nello specifico, viene prevista la disciplina della **Dia (Denuncia di inizio attività)** per gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale. Il comma 20, secondo periodo, dell'articolo 27 della Legge Sviluppo, come modificato dal D.Lgs 56/2010, recita infatti: “L'**installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione**, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, **ovvero di potenza termica nominale**

**inferiore a 3 MW**, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.